

LEGGE PROVINCIALE 28 marzo 2013, n. 5

Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia

INDICE

Capo I - Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche

Art. 1 - Principi

Art. 2 - Esercizio ed esiti dell'attività di controllo e di valutazione

Art. 3 - Programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche

Art. 4 - Contenuto dell'attività di controllo e di valutazione

Art. 5 - Modalità di svolgimento dell'attività di controllo e di valutazione

Art. 6 - Partecipazione

Art. 7 - Disposizioni attuative

Capo II - Modificazioni e razionalizzazione di leggi provinciali che prevedono obblighi informativi nei confronti del Consiglio provinciale

Art. 8 - Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 (Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia)

Art. 9 - Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia)

Art. 10 - Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)

Art. 11 - Modificazioni dell'articolo 19 della legge provinciale 1 aprile 1986, n. 10 (Interventi per il definitivo ripristino nel comune di Tesero, colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985)

Art. 12 - Modificazioni della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo)

Art. 13 - Modificazione dell'articolo 33 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia)

Art. 14 - Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa)

Art. 15 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)

Art. 16 - Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 (Per la tutela dei consumatori e degli utenti)

Art. 17 - Modificazioni dell'articolo 36 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

Art. 18 - Modificazione dell'articolo 13 bis della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)

Art. 19 - Modificazioni dell'articolo 11 ter della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido)

Art. 20 - Modificazione dell'articolo 2 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8

(legge provinciale sulla promozione turistica)

Art. 21 - Abrogazione dell'articolo 16 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale)

Art. 22 - Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale)

Art. 23 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Art. 24 - Sostituzione dell'articolo 51 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali)

Art. 25 - Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 (Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento)

Art. 26 - Abrogazione dell'articolo 74 (Clausola valutativa) della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2

Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)

Art. 28 - Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale 22 luglio 2009, n. 8, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all'invecchiamento e per il sostegno delle famiglie nonché modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale"

Art. 29 - Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale 29 ottobre 2009, n. 12 (Misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in provincia di Trento)

Art. 30 - Modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"

Art. 31 - Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute)

Art. 32 - Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare)

Art. 33 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 1 agosto 2011, n. 11 (Interventi per favorire l'occupazione femminile)

Art. 34 - Modificazioni dell'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I
*Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali
e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche*

Art. 1
Principi

1. Questa legge disciplina il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche.

2. L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali consiste nella verifica dello stato di attuazione delle disposizioni legislative. L'attività di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche consiste nell'analisi degli effetti prodotti dalla normativa provinciale, per verificare in quale misura l'intervento pubblico ha determinato cambiamenti.

3. I cittadini, e in particolare i destinatari delle leggi o delle politiche pubbliche, sono informati sulle attività di controllo e di valutazione, in base ai principi di pubblicità e di trasparenza.

Art. 2
Esercizio ed esiti dell'attività di controllo e di valutazione

1. L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche è svolta:

- a) sulle leggi provinciali che contengono clausole valutative o obblighi informativi nei confronti del Consiglio provinciale;
- b) sulle leggi e sulle politiche individuate nel programma previsto dall'articolo 3.

2. Gli esiti dell'attività di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche sono presi in considerazione nell'ambito della revisione della normativa in vigore.

Art. 3
*Programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali
e per la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche*

1. Nel primo anno di legislatura il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio provinciale, d'intesa fra loro, approvano un programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio provinciale, d'intesa fra loro, possono aggiornare il programma, anche tenendo conto delle

proposte degli organi consiliari competenti in materia.

2. Per preparare l'adozione o l'aggiornamento del programma è istituito un tavolo di coordinamento, formato da quattro componenti indicati dalla Giunta provinciale e da quattro consiglieri provinciali, di cui due espressione delle minoranze consiliari. Il tavolo di coordinamento può proporre anche la soppressione, la modifica o l'inserimento di clausole valutative o di altre disposizioni che prevedono obblighi informativi.

3. I componenti del tavolo di coordinamento sono designati, rispettivamente, dal Presidente della Provincia e, previo parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, dal Presidente del Consiglio provinciale. Il tavolo di coordinamento è nominato dal Presidente del Consiglio provinciale: questi ne convoca e presiede la prima seduta, in cui il tavolo nomina il proprio presidente.

4. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del programma il Presidente del Consiglio provinciale accerta l'effettiva disponibilità dei documenti e delle relazioni che la Giunta provinciale deve trasmettere in base alle leggi provinciali in vigore e a questa legge.

5. Il programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche individua le leggi e le politiche da esaminare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), selezionandole in via prioritaria fra quelle che si ritiene abbiano più impatto sui cittadini e sulle imprese, e in particolare fra quelle relative a discipline oggetto di possibile riforma, anche in relazione a quanto previsto dagli obiettivi del programma di sviluppo provinciale o dalla relazione programmatica prevista dall'articolo 11 bis, comma 3 bis, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale).

Art. 4

Contenuto dell'attività di controllo e di valutazione

1. Il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche possono riguardare i seguenti aspetti:

- a) lo stato di attuazione della legge;
- b) il grado di realizzazione degli obiettivi della legge, tenendo conto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi eventualmente stabiliti a preventivo, delle risorse utilizzate;
- c) l'analisi degli effetti sui destinatari dei provvedimenti e del loro grado di soddisfazione;
- d) gli effetti prodotti in termini di semplificazione normativa e amministrativa;
- e) l'individuazione di eventuali criticità, di costi ed effetti non previsti, delle loro cause e di eventuali misure correttive adottate.

2. Quando le relazioni trasmesse al Consiglio provinciale in base alle leggi provinciali o al programma previsto dall'articolo 3 non contengono gli elementi individuati dal comma 1 le commissioni consiliari competenti possono chiederli alla Giunta provinciale.

3. Le commissioni consiliari possono esentare la Giunta dalla presentazione delle relazioni quando gli effetti delle leggi o delle politiche sono esauriti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.

Art. 5

Modalità di svolgimento dell'attività di controllo e di valutazione

1. Il programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche indica i documenti e le informazioni che la Giunta provinciale deve mettere a disposizione del Consiglio, tenendo conto di quanto già trasmesso in base alle leggi provinciali in vigore, delle relazioni previste dall'articolo 23

della legge sulla programmazione provinciale e della relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle leggi vigenti nelle materie di competenza provinciale, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale). Di norma i documenti e le informazioni messi a disposizione dalla Giunta provinciale nei tempi previsti sono elaborati in una relazione che esplicita anche gli indicatori e le fonti utilizzate, in modo da permettere comparazioni sui risultati delle politiche, e informa sugli esiti delle consultazioni svolte con i soggetti interessati dall'intervento.

2. L'attività di controllo e di valutazione è svolta attraverso un'analisi operata per raffronto dei dati raccolti con gli obiettivi della normativa o della politica oggetto di esame, sulla base di idonei indicatori.

Art. 6 *Partecipazione*

1. I cittadini, e in particolare i destinatari delle leggi o delle politiche pubbliche, sono consultati nell'ambito delle attività di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche. Il regolamento interno del Consiglio provinciale disciplina le modalità della consultazione.

2. Le relazioni e i documenti trasmessi in base all'articolo 2 sono pubblicati nei siti del Consiglio e della Giunta provinciale in modo tale da facilitare il reperimento delle informazioni e la loro connessione con la normativa di riferimento.

Art. 7 *Disposizioni attuative*

1. Il regolamento interno del Consiglio provinciale:

- a) precisa gli strumenti e le modalità di esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche, anche prevedendo il coinvolgimento del tavolo di coordinamento istituito in base all'articolo 3, comma 2;
- b) stabilisce le modalità con cui gli esiti delle attività di controllo e di valutazione sono presi in considerazione dalle competenti commissioni consiliari, anche in relazione a nuovi interventi normativi nelle materie oggetto d'esame;
- c) prevede la possibilità di dedicare apposite sedute del Consiglio e delle commissioni all'esame degli esiti delle attività di controllo e di valutazione.

Capo II *Modificazioni e razionalizzazione di leggi provinciali che prevedono obblighi informativi nei confronti del Consiglio provinciale*

Art. 8 *Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 (Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia)*

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 9 della legge provinciale n. 34 del 1974 è sostituito dal seguente:

"1) presentare alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'andamento della gestione del fondo speciale di garanzia, riferita all'esercizio finanziario precedente;".

Art. 9

*Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13
(legge provinciale sulle scuole dell'infanzia)*

1. Il secondo comma dell'articolo 22 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia è sostituito dal seguente:

"Ogni tre anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge."

Art. 10

*Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
(legge provinciale di contabilità)*

1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale di contabilità è abrogato.
2. Il secondo comma dell'articolo 67 della legge provinciale di contabilità è abrogato.
3. Il terzo comma dell'articolo 78 della legge provinciale di contabilità è sostituito dal seguente:

"Ogni anno la Giunta provinciale trasmette al Consiglio una relazione contenente i dati aggregati sulla finanza dei comuni e delle comunità."

4. Il quarto comma dell'articolo 78 della legge provinciale di contabilità è abrogato.

Art. 11

Modificazioni dell'articolo 19 della legge provinciale 1 aprile 1986, n. 10 (Interventi per il definitivo ripristino nel comune di Tesero, colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985)

1. I commi 4 e 10 dell'articolo 19 della legge provinciale n. 10 del 1986 sono abrogati.

Art. 12

*Modificazioni della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10
(Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo)*

1. Il comma 10 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 1988 è abrogato.
2. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale n. 10 del 1988 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge. La relazione indica, in particolare, le attività, i progetti e i programmi in corso, con le spese sostenute."

Art. 13

*Modificazione dell'articolo 33 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24
(legge provinciale sulla caccia)*

1. Nella lettera a) del comma 5 dell'articolo 33 bis della legge provinciale sulla caccia le parole: "che è trasmesso anche al Consiglio provinciale " sono sostituite dalle seguenti: "che è trasmesso anche alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale".

Art. 14

*Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
(legge provinciale sull'attività amministrativa)*

1. Il comma 2 dell'articolo 40 della legge provinciale sull'attività amministrativa è sostituito dal seguente:

"2. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge."

2. Dopo l'articolo 40 quater della legge provinciale sull'attività amministrativa è inserito il seguente:

"Art. 40 quinquies

Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese

1. La Provincia promuove un piano straordinario, di durata non superiore al quinquennio, per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese derivanti da obblighi informativi previsti dalla normativa provinciale, anche semplificando la richiesta di informazioni e accelerando la loro acquisizione d'ufficio mediante l'uso delle tecnologie o attraverso convenzioni con enti e istituzioni per accedere direttamente ai relativi archivi informatici.

2. Per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese la Provincia, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, effettua un'indagine statistica conoscitiva, diretta a individuare e a misurare gli oneri amministrativi, in base a criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. In base agli esiti dell'indagine la Giunta provinciale, sentite le associazioni di categoria, la competente commissione permanente del Consiglio provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, adotta il piano straordinario che prevede, entro il termine del periodo indicato nel comma 1:

- a) l'obiettivo di ridurre gli oneri per una quota complessiva non inferiore al 25 per cento;
- b) le misure di riordino e di semplificazione della normativa provinciale da realizzare per conseguire l'obiettivo indicato nella lettera a), con priorità per quelle caratterizzate da maggiore onerosità;
- c) le strutture provinciali e gli altri soggetti da coinvolgere nell'attuazione dell'obiettivo indicato nella lettera a), e le modalità del loro coinvolgimento, in modo da assicurare alle associazioni di categoria la facoltà di presentare suggerimenti e proposte;
- d) le misure organizzative e tecnologiche da adottare;
- e) l'elaborazione di una metodologia che consenta di valutare e misurare gli oneri amministrativi attraverso una stima monetaria;
- f) i tempi per l'adozione e la realizzazione delle misure previste dalle lettere a), b), c), d) ed e);

4. La Provincia valuta annualmente lo stato di attuazione del piano, anche per aggiornarlo, e ne informa la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

5. La struttura cui compete predisporre gli atti attuativi di semplificazione acquisisce preventivamente il parere della struttura provinciale competente in materia di semplificazione amministrativa circa la conformità degli atti alle misure previste dal comma 3.

6. Per garantire l'invarianza degli oneri a carico delle imprese le proposte di disposizioni normative o amministrative, quando comportano oneri amministrativi, prevedono la contestuale

riduzione o eliminazione di altri oneri amministrativi, per un pari importo stimato. A tal fine le proposte di atto normativo o amministrativo predisposte dopo l'adozione del piano straordinario sono corredate da una valutazione sull'invarianza degli oneri da effettuarsi nei casi e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

7. L'attuazione delle misure di semplificazione previste dal piano straordinario costituisce obiettivo dei dirigenti e del personale, e rileva ai fini della loro valutazione.

8. Il termine del piano straordinario decorre dalla data di adozione del piano approvato ai sensi dell'articolo 19 (Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27; quest'ultimo piano costituisce la prima attuazione del presente articolo."

3. L'articolo 19 (Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, è abrogato.

Art. 15

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)

1. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 11 del 1995 è soppresso.

Art. 16

Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 (Per la tutela dei consumatori e degli utenti)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 8 del 1997 è sostituita dalla seguente:

"f) presenta alla Giunta e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;"

Art. 17

Modificazioni dell'articolo 36 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

1. La rubrica dell'articolo 36 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituita dalla seguente: "Informazioni sull'attuazione della legge".

2. L'alinnea del comma 1 dell'articolo 36 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

"1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge, che riguarda, in particolare:"

3. Il comma 3 dell'articolo 36 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

"3. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione."

Art. 18

Modificazione dell'articolo 13 bis della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 9 del 2000 è sostituito dal seguente:

"4. Ogni due anni la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, ciascuno con riferimento alle rispettive competenze, presentano alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di quest'articolo, e in particolare sulla presenza degli apparecchi da gioco e sulle misure eventualmente adottate."

Art. 19

Modificazioni dell'articolo 11 ter della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido)

1. La rubrica dell'articolo 11 ter della legge provinciale sugli asili nido è sostituita dalla seguente: "Informazioni sull'attuazione della legge".

2. L'alinnea del comma 1 dell'articolo 11 ter della legge provinciale sugli asili nido è sostituito dal seguente:

"1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione esplicativa, che contiene indicazioni documentate sui seguenti argomenti:".

Art. 20

Modificazione dell'articolo 2 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica)

1. Nel comma 2 dell'articolo 2 bis della legge provinciale sulla promozione turistica le parole: "Gli atti conclusivi della conferenza sono trasmessi al Consiglio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti conclusivi della conferenza sono trasmessi alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale".

Art. 21

Abrogazione dell'articolo 16 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale)

1. L'articolo 16 della legge provinciale sulla solidarietà internazionale è abrogato.

Art. 22

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla polizia locale è sostituito dal seguente:

"2. Per dotarsi di un adeguato apporto scientifico nel sostegno delle politiche e degli interventi in materia di sicurezza la Giunta provinciale, anche mediante convenzioni con università o altri soggetti pubblici o privati, istituisce l'osservatorio per la sicurezza, quale strumento consultivo, di proposta e di supporto alla conferenza provinciale per l'attuazione di politiche integrate per la

sicurezza. All'osservatorio possono essere affidate le funzioni indicate nel comma 1. Ogni anno l'osservatorio presenta alla Giunta provinciale un rapporto sulla sicurezza in Trentino. La Giunta provinciale trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale il rapporto sulla sicurezza assieme alla relazione prevista dall'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato)."

Art. 23

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Il comma 2 dell'articolo 33 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle informazioni trasmesse o di rinviare la loro trasmissione. Può sentire i presidenti delle agenzie e i rappresentanti legali degli enti pubblici strumentali, delle fondazioni e delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, o in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore."

2. Il comma 2 dell'articolo 33 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione. Può chiedere l'intervento dei soggetti impegnati nella riorganizzazione del sistema pubblico provinciale, che hanno l'obbligo di presentarsi."

3. Nella lettera d) del comma 3 dell'articolo 35 quinquies della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "e al Consiglio provinciale" sono soppresse.

Art. 24

Sostituzione dell'articolo 51 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali)

1. L'articolo 51 della legge provinciale sulle politiche sociali è sostituito dal seguente:

"Art. 51

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge, per disporre di elementi conoscitivi utili al fine di valutare i risultati raggiunti, in rapporto agli obiettivi individuati nel piano sociale provinciale, di verificare lo stato di attuazione a livello locale delle politiche sociali, di conoscere l'evoluzione dei fenomeni sociali e lo stato dei servizi."

Art. 25

Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 (Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento)

1. La rubrica dell'articolo 8 della legge provinciale n. 22 del 2007 è sostituita dalla

segunte: "Informazioni sull'attuazione della legge".

2. L'alinnea del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 22 del 2007 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione esplicativa, che contiene indicazioni documentate sui seguenti argomenti:".

3. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 22 del 2007 è sostituito dal seguente:

"2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione."

Art. 26

Abrogazione dell'articolo 74 (Clausola valutativa) della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2

1. L'articolo 74 della legge provinciale n. 2 del 2009 è abrogato.

Art. 27

Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 7 del 2009 è sostituito dal seguente:

"1. Il presidente del consiglio provinciale dei giovani e il Presidente del Consiglio provinciale promuovono d'intesa, ogni anno, la convocazione di una seduta congiunta del consiglio provinciale dei giovani e del Consiglio provinciale. In quest'occasione il presidente del consiglio provinciale dei giovani presenta una relazione sull'attività e sulle iniziative del consiglio. La relazione evidenzia le ricadute dell'attività del consiglio, anche in termini di proposte, di pareri, di rapporti con organismi analoghi, valutandone gli effetti e i costi. A seguito della relazione il presidente del consiglio provinciale dei giovani può proporre di modificare questa legge, anche per prevedere l'elezione diretta del consiglio provinciale dei giovani, contestualmente all'elezione della consulta provinciale degli studenti."

2. L'articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 2009 è abrogato.

Art. 28

Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale 22 luglio 2009, n. 8, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all'invecchiamento e per il sostegno delle famiglie nonché modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale"

1. L'articolo 12 della legge provinciale n. 8 del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge."

Art. 29

*Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale 29 ottobre 2009, n. 12
(Misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in provincia di Trento)*

1. La rubrica dell'articolo 13 della legge provinciale n. 12 del 2009 è sostituita dalla seguente: "Informazioni sull'attuazione della legge".

2. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 12 del 2009 è abrogato.

3. L'alinnea del comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 12 del 2009 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni tre anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione esplicativa sull'attuazione di questa legge e sui risultati ottenuti nel miglioramento della condizione dei gruppi sinti e rom e della loro integrazione nel contesto sociale e culturale trentino, con indicazioni documentate che riguardano:".

4. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 12 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera c) le parole: ", al momento dell'entrata in vigore della legge e al momento di presentazione della relazione" sono soppresse;

b) nella lettera d) le parole: ", al momento di presentazione della relazione" sono soppresse.

Art. 30

*Modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10,
concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza
della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale
12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"*

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente:

"1. Annualmente, o quando ne viene richiesto, chi è stato nominato o designato invia una relazione sull'attività svolta al Presidente della Provincia. Più persone nominate o designate nello stesso organo possono trasmettere una relazione unica. Il Presidente della Provincia trasmette le relazioni al Presidente del Consiglio provinciale."

2. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 10 del 2010 è abrogato.

Art. 31

*Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16
(legge provinciale sulla tutela della salute)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla tutela della salute le parole: "L'assessore presenta annualmente al Consiglio una relazione generale" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni anno l'assessore presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione".

Art. 32

*Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1
(legge provinciale sul benessere familiare)*

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale sul benessere familiare è sostituito dal seguente:

"1. Ogni due anni la Provincia elabora e rende disponibile, anche pubblicandolo sul proprio sito, un rapporto sull'attuazione del sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere

familiare e la natalità."

2. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge provinciale sul benessere familiare è sostituito dal seguente:

"3. Il rapporto è predisposto dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili ed è approvato dalla Giunta provinciale. Successivamente è presentato alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

3. L'articolo 39 della legge provinciale sul benessere familiare è abrogato.

Art. 33

Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 1 agosto 2011, n. 11 (Interventi per favorire l'occupazione femminile)

1. L'articolo 4 della legge provinciale n. 11 del 2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio e alla commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo una relazione sull'attuazione degli interventi previsti da questa legge. La relazione:

- a) indica i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi individuati dagli strumenti di programmazione degli interventi di politica del lavoro;
- b) verifica lo stato di attuazione delle politiche a sostegno dell'occupazione femminile, anche in rapporto con l'evoluzione del mercato del lavoro."

Art. 34

Modificazioni dell'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato)

1. La rubrica dell'articolo 11 della legge provinciale n. 15 del 2011 è sostituita dalla seguente: "Informazioni sull'attuazione della legge".

2. L'alinnea del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 15 del 2011 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti. La relazione, coordinandosi con il rapporto sulla sicurezza previsto dall'articolo 9 della legge provinciale sulla polizia locale, indica, in particolare:"

3. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 15 del 2011 è sostituito dal seguente:

"2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 28 marzo 2013

IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA f.f.
Alberto Pacher